

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Antonio Rocca**  
**nel procedimento n. 15/2018**

- *vista* la trasmissione, in data 26 giugno 2018, da parte della Procura Federale della segnalazione inoltrata da parte della signora Debora Bassan, successivamente formalizzata, e inerente presunti maltrattamenti posti in essere nei confronti di un cavallo in data 24 giugno 2018 presso il C.E.V. di Mogliano Veneto durante la gara per la categoria C130, consistiti nell'aver frustato in maniera eccessiva l'equide provocandogli evidente dolore dinanzi a tutto il pubblico;

- *considerato* che, nello specifico, la denunciante, pur avendo assistito ai fatti non è stata in grado di riferire con esattezza se l'autore di tali maltrattamenti fosse il cavaliere Sperotto Francesco su Demonthi NB oppure Prandina Diego su Wanessa;

- *considerato* che la denunciante ha riferito esistere una videoripresa del servizio "videocast" che avrebbe filmato l'accaduto, in data 26 giugno 2018, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt.35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia ha disposto l'acquisizione a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia e presso ogni Dipartimento/Comitato competente della seguente documentazione:

1. il video della manifestazione del 24.6.2018 a Mogliano Veneto della categoria c 130;
2. le relazioni ufficiali della gara e i nominativi dei componenti della giuria ;
3. l'ordine di partenza e la classifica della categoria c 130 del detto concorso;
4. le schede di tesseramento dei cavalieri Sperotto e Prandina;

- *tenuto conto* che il video della manifestazione non è pervenuto alla data del presente provvedimento e che pertanto le circostanze segnalate sono da considerarsi generiche ed indeterminate, non contenendo gli elementi minimi per circostanziare il fatto e identificare il suo autore;

- *tenuto conto*, altresì, che dall'ulteriore documentazione trasmessa dalla Segreteria OdG a questo Giudice, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 26 giugno 2018, in particolare, dalla relazione del Presidente di Giuria, alcuna condotta antiregolamentare è stata segnalata, essendosi svolta l'intera manifestazione in modo regolare;

- *considerato* che allo stato, pertanto, non sussiste alcun riscontro documentale tale da consentire l'apertura del presente procedimento, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 23, 35 e 38 del Regolamento di Giustizia FISE

**DICHIARA**

l'improcedibilità.

**MANDA**

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 28 novembre 2018

*f.to* Il Giudice Sportivo Nazionale

**Avv. Antonio Rocca**

